CAMERA DEI DEPUTATI N. 1732

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DEL BUE

—

Norme per il riutilizzo e il recupero delle materie prime secondarie

Presentata il 15 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge affronta una problematica critica nel contesto della normativa sui rifiuti, in quanto l'attuale situazione, in particolare a seguito della sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione 27 marzo - 27 maggio 1992 n. 5, è caratterizzata da una incertezza normativa che determina conseguenze negative, particolarmente rilevanti sia in termini di effetti ambientali che di impropri oneri addizionali sul sistema produttivo.

La normativa sui rifiuti si è sviluppata in modo particolarmente dinamico nella passata legislatura, anche in conseguenza delle diverse emergenze verificatesi. In conseguenza di tale fatto, già al termine della passata legislatura era emersa, su particolare indicazione del PSI, l'esigenza di pervenire alla razionalizzazione di tutta la normativa, mediante l'elaborazione di un testo unico. Tale esigenza appariva condivisa da tutte le forze politiche e dallo stesso Ministro dell'ambiente.

In avvio della presente legislatura sono già state presentate alcune proposte di legge in tale direzione, la cui approvazione, tuttavia, richiede ancora una certa maturazione, per l'approfondimento di alcuni problemi, quale un giusto equilibrio tra l'intervento pubblico e quello privato nel settore, gli obiettivi di recupero e riciclo e gli strumenti per conseguirli e le procedure più idonee per assicurare una effettiva realizzazione di impianti di smaltimento, garantendo nel contempo la massima tutela ambientale.

Tuttavia, un aspetto richiede interventi legislativi immediati; esso è quello delle così dette « materie prime secondarie ».

Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 novembre 1988, n. 475, ha introdotto, all'articolo 2, il concetto di « materie prime secondarie », ne ha disciplinato i relativi aspetti prevedendo un successivo decreto del Ministro dell'ambiente (comma 3) ed un atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (comma 4), rinviando a leggi regionali la disciplina delle modalità per il controllo del relativo utilizzo (comma 6).

Il Ministro dell'ambiente emanò il proprio decreto in data 26 gennaio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1990, n. 30) e contro di esso la provincia autonoma di Trento presentò ricorso alla Corte costituzionale il 7 aprile 1990. Con sentenza n. 512 del 15 ottobre 1990 la Corte costituzionale, pur riconoscendo l'assoggettabilità a disciplina speciale delle « materie prime secondarie », ha annullato parte del decreto.

Per tale motivo, in assenza dell'atto di indirizzo e coordinamento, si è creato un vuoto normativo, che ha aperto la via a diverse e contraddittorie interpretazioni giudiziarie, con gravi problemi agli operatori del settore. La sentenza delle sezioni penali unite della Cassazione 27 marzo – 27 maggio 1992, n. 5 ha infine stabilito che in attesa dell'emanazione delle norme di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 397 del 1988, le materie prime secondarie rimangono sottoposte al regime dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1992, n. 915.

Una tale decisione ha determinato la pratica impossibilità di un riutilizzo produttivo dei rifiuti che pure sarebbero idonei (a meno di non richiedere l'autorizzazione come impianto di smaltimento rifiuti per tutti i siti produttivi dove i rifiuti possono essere riutilizzati) con rilevanti conseguenze sia economiche che ambientali. Dal punto di vista economico il sistema produttivo è sottoposto ai maggiori costi per lo smaltimento di rifiuti, che, se altrimenti riutilizzati, avrebbero costi molto minori, se non addirittura un valore commerciale. Dal punto di vista ambientale vaste volumetrie di discariche devono essere impegnate per rifiuti che potrebbero invece essere riciclati, determinando, oltre ad una valenza negativa dello smaltimento rispetto al riciclo, anche un esaurimento accelerato delle discariche stesse, con l'esigenza di realizzarne presto delle nuove, su un territorio spesso inadatto e vulnerabile per tali localizzazioni.

D'altra parte la semplice attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 397 del 1988 appare in parte non più attuale, alla luce della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, in cui non compare il concetto di materie prime secondarie ma quello di rifiuti destinati al recupero.

La presente proposta di legge è quindi finalizzata a definire un quadro legislativo nel settore dei rifiuti destinati al recupero, il quale risulti organico ed efficace, nonché adeguato alla più recente normativa europea. L'adeguamento alle direttive CEE è sviluppato con particolare cura, soprattutto in riferimento al regolamento 91/151/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1991, e alla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991.

La proposta di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 definisce le attività di recupro dei rifiuti e la loro suddivisione. Le operazioni di recupero sono elencate nell'Allegato I, che è sostanzialmente analogo all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975 introdotto dalla direttiva 91/156/CEE fatta salva l'esplicita menzione delle operazioni di utilizzo dei rifiuti con attività di recupero geoambientale, come sottofondi stradali o come materiale da costruzione, che risulta implicito nella direttiva CEE, ma che si è ritenuto opportuno esplicitare per prevenire interpretazioni giudiziarie contraddittorie in relazione ad un'attività di recupero che è assai rilevante nel nostro Paese.

L'articolo 2 fissa le procedure per la definizione dei rifiuti che possono essere destinati alle attività di recupero, nonché delle norme tecniche generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero può essere effettuata ai sensi della presente proposta

di legge. La competenza per tale definizione è attribuita al Ministero dell'ambiente, mediante decreto ministeriale (da emanarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato), in accordo agli indirizzi della citata sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 1990 e prevede un continuo aggiornamento per assicurare l'adeguamento alle evoluzioni delle tecnologie e dei mercati. Inoltre non vincola ad un rigoroso criterio tabellare di definizione, ma ammette un criterio aperto, in accordo agli indirizzi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 1990.

Il comma 2 prevede che i rifiuti che possono essere destinati alle attività di recupero di energia, le relative caratteristiche e le norme tecniche, devono essere definiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Il comma 3 attribuisce al Ministro dell'ambiente la competenza per definire anche i rifiuti che possono essere destinati alle attività di utilizzo diretto, le provenienze e le destinazioni degli stessi, nonché le norme tecniche generali.

Il comma 4 specifica che possono essere sottoposti ad attività ausiliarie di recupero i rifiuti di cui ai commi 1, 2 e 3 del suddetto articolo. Le norme tecniche generali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 3, in accordo agli indirizzi delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, prevede specifiche cautele per i rifiuti pericolosi destinati al recupero. L'allegato II, che definisce le caratteristiche di pericolosità, è identico all'Allegato III della direttiva 91/689/CEE.

L'articolo 4 fissa la procedura che deve essere seguita da chiunque voglia procedere ad attività di recupero di rifiuti non compresi nei decreti di cui all'articolo 2.

Il comma 3 prevede l'aggiornamento, ogni sei mesi, della definizione dei rifiuti recuperabili di cui all'articolo 2.

L'articolo 5 fissa i criteri e le modalità per il recupero dei rifiuti. Per tale attività è prevista l'autorizzazione in via generale, in accordo all'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. Data l'applicabilità dell'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE appare indubbiamente opportuno prevedere l'autorizzazione in via generale, al fine di incentivare, con la semplificazione delle procedure amministrative, il recupero e il riciclo dei rifiuti, in accordo agli obiettivi indicati nell'articolo 3 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 affidano alle province il controllo autorizzativo del recupero dei rifiuti in accordo ai princìpi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il comma 4 dell'articolo 5 dà facoltà alle regioni di introdurre prescrizioni più restrittive per il recupero dei rifiuti, nel caso in cui situazioni ambientali o territoriali specifiche lo richiedano, al fine della sicurezza della salute umana e della tutela dell'ambiente, in accordo all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

Il comma 5 dell'articolo 5 obbliga chiunque cessi di svolgere attività di recupero a darne comunicazione alla provincia entro trenta giorni.

Il comma 6 dell'articolo 5 prevede e regolamenta l'iscrizione presso le competenti autorità degli stabilimenti e delle imprese esercenti attività di recupero dei rifiuti, in accordo al comma 2 dell'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

L'articolo 6 disciplina i controlli sulle attività di recupero dei rifiuti, attribuendoli alla provincia, in accordo alla citata legge n. 142 del 1990 e prevedendo un ruolo da parte della regione per la tutela addizionale dell'ambiente e della salute dell'uomo, in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5.

L'articolo 7, nel prevedere gli obblighi inerenti ai registri di carico e scarico, le schede di identificazione e l'iscrizione all'albo dei trasportatori di rifiuti, adotta procedure in parte più stringenti di quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156, CEE, ma giustificate dal-

l'esigenza di disporre di un quadro informativo completo della gestione dei rifiuti, ivi incluse le attività di recupero.

L'articolo 8, oltre a regolamentare l'esportazione e l'importazione, esenta in parte dai maggiori obblighi previsti dall'articolo 7 quei rifiuti la cui natura merceologica o il cui valore economico ne qualifichi la natura soprattutto come bene di mercato. Esso inoltre fissa le procedure per l'identificazione di tali rifiuti.

L'articolo 9, infine, oltre a omogeneizzare la legislazione vigente con la presente proposta di legge, fissa alcune norme transitorie che assicurano la possibilità di immediato riavvio delle attività di recupero dei rifiuti, una volta approvata la presente proposta di legge. Il comma 4 inoltre esenta dalla disciplina dei rifiuti i componenti rimossi per controlli di qualità e obblighi di garanzia. Tale esenzione è in linea con la definizione di rifiuti contenuta nell'articolo 1 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

La presente proposta di legge nel suo complesso recepisce, omogeneizzandoli, la maggior parte degli indirizzi contenuti in diverse proposte di legge, di maggiore ampiezza, presentate nella presente legislatura. Anche alla luce di tale fatto è auspicabile una rapida approvazione al fine di rispondere ad una necessità improcrastinabile del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Attività di recupero dei rifiuti).

1. Sono definite attività di recupero le operazioni indicate nell'allegato I alla presente legge ed applicate ai rifiuti definiti nei decreti di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3.

2. Le attività di recupero si suddividono in:

a) attività di recupero di materia: attività da R1 a R8 nell'allegato I;

b) attività di recupero di energia: attività R9 nell'allegato I;

c) attività di utilizzo diretto di rifiuti: attività R 10 e R 11 nell'allegato I;

d) attività ausiliarie di recupero: attività R 13 e R 14 nell'allegato I.

3. I rifiuti che possono essere destinati alle attività di recupero sono definiti con le modalità indicate nell'articolo 2.

ART. 2.

(Definizione dei rifiuti recuperabili).

1. I rifiuti che possono essere destinati alle attività di recupero di materia, le relative provenienze, le caratteristiche merceologiche delle materie recuperate, nonché le norme tecniche generali, sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le materie ottenute dalle attività di recupero e rispondenti alle caratteristiche merceologiche indicate nel decreto non sono soggette alla disciplina dei rifiuti.

2. I rifiuti che possono essere destinati alle attività di recupero di energia, le relative caratteristiche, nonché le norme tecniche generali, sono definiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I rifiuti che possono essere destinati alle attività di utilizzo diretto e le provenienze e destinazioni degli stessi, nonché le norme tecniche generali, sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Possono essere sottoposti ad attività ausiliarie di recupero, ai sensi della presente legge, i rifiuti di cui ai commi 1, 2 e 3. Le norme tecniche generali per le attività ausiliarie di recupero, ivi inclusi i limiti dimensionili e temporali degli stoccaggi, sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Rifiuti pericolosi).

Per i rifiuti con caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato II alla presente legge, nei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, sono specificati, in dipendenza degli utilizzi, gli eventuali valori limite di sostanze pericolose contenute, gli eventuali limiti quantitativi ai rifiuti sottoposti ad attività di recupero, gli eventuali valori limite per gli scarichi e per le emissioni, nonché ogni altro requisito indispensabile affinché le attività di recupero possano essere effettuate nel rispetto della salute e dell'ambiente.

ART. 4.

(Aggiornamenti).

1. Chiunque voglia procedere ad attività recupero di rifiuti non compresi nei decreti di cui all'articolo 2, deve presentare specifica domanda al Ministro dell'ambiente. Alla domanda deve essere allegato un rapporto tecnico-esplicativo sulle caratteristiche dell'attività di recupero, nel quale siano specificate le proprietà chimico-fisiche e merceologiche e le caratteristiche di pericolosità del rifiuto e siano descritti il processo che si intende seguire e gli impianti che si intendono utilizzare.

2. Il Ministero dell'ambiente svolge, per ciascuna richiesta, una specifica istruttoria, da completarsi, entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, con provvedimento motivato.

3. La definizione dei rifiuti recuperabili di cui all'articolo 2 è aggiornata ogni sei mesi, con le stesse procedure previste al medesimo articolo 2.

ART. 5.

(Autorizzazioni per il recupero dei rifiuti).

1. Le attività di recupero, di cui all'articolo 2, e per le quali siano rispettati gli adempimenti previsti dalla presente legge, sono autorizzate in via generale.

2. Chiunque intenda procedere ad attività di recupero deve darne comunicazione alla provincia competente almeno un mese prima della data prevista per l'inizio delle attività. La comunicazione deve essere corredata da una relazione tecnica che specifichi le caratteristiche delle attrezzature che verranno utilizzate e la loro conformità alla normativa prevista per la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento agli scarichi idrici ed alla emissione atmosferica.

3. La provincia, entro i successivi trenta giorni, può chiedere un'integrazione della relazione tecnica o prescrivere modificazioni o integrazioni agli impianti o al processo di recupero. Nel caso di richiesta di integrazioni della relazione, che potrà

essere fatta una sola volta, la provincia può prescrivere che l'attività non sia avviata prima di trenta giorni dalla data di consegna delle integrazioni. In tale lasso di tempo la provincia può prescrivere modificazioni o integrazioni agli impianti o al processo di recupero.

4. Le regioni o le province autonome, qualora ritengano che, in considerazione delle particolari situazioni ambientali, geomorfologiche o socio-economiche del proprio territorio o di parte di esso, l'osservanza, nelle attività di recupero dei rifiuti, delle vigenti norme sulla tutela dell'ambiente e sulla salute pubblica, nonché delle norme tecniche generali di cui all'articolo 2 non sia sufficiente a garantire che le attività di recupero previste dalla presente legge si svolgano nel rispetto della salute dell'uomo e dell'ambiente, fissano le necessarie prescrizioni addizionali a cui le attività di recupero dei rifiuti devono informarsi. A tali prescrizioni dovranno conformarsi le attività di recupero nonché gli atti delle province, ai sensi del comma 3.

5. *Chiunque cessi di svolgere attività di* recupero deve darne comunicazione alla provincia entro 30 giorni dalla data di cessazione.

6. Le province provvedono a tenere elenchi aggiornati degli stabilimenti o imprese che svolgono le attività di recupero. La comunicazione di cui al comma 2 costituisce richiesta di iscrizione a tali elenchi. L'iscrizione avviene nel caso in cui l'attività di recupero venga avviata ai sensi del presente articolo e permane fino alla dichiarazione di cessazione.

ART. 6.

(Controlli).

1. Le attività di recupero dei rifiuti sono soggette al controllo della provincia.

2. Nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 5, la regione o la provincia autonoma, possono fissare criteri, indirizzi o prescrizioni per le attività di controllo.

ART. 7.

(Registri e schede).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli elementi che devono essere contenuti nei registri di carico e scarico dei rifiuti destinati al recupero, che ogni impresa è tenuta a compilare, e nelle schede di identificazione che accompagnano il trasporto dei rifiuti destinati al recupero, nonché le eventuali esenzioni.

2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno le imprese sono tenute a comunicare alle province le tipologie e le quantità dei rifiuti sottoposti alle attività di recupero trattati e dei materiali recuperati nell'anno precedente sulla base dei registri di cui al comma 1.

3. La scheda di identificazione, corredata dal timbro dell'impresa e firmata dal responsabile della stessa, deve essere custodita durante il trasferimento dei rifiuti dall'addetto al trasporto che è tenuto a sottoscriverla e a farla controfirmare alla consegna da persona espressamente autorizzata dall'impresa destinataria del carico.

4. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 6 dell'articolo 5 sostituisce ad ogni effetto l'iscrizione all'Albo nazionale istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324.

ART. 8.

(Applicazione di norme, limitazioni ed esenzioni).

1. All'esportazione ed all'importazione dei rifiuti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 si applicano le norme di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457.

2. Non sono considerati rifiuti e, di conseguenza, non sono soggetti alla normativa vigente in materia, i residui di produzioni, lavorazioni o trattamenti che

vengono riutilizzati all'interno dello stesso stabilimento in successive produzioni, lavorazioni o trattamenti e che sono finalizzati alla produzione di materia, purché essa abbia un oggettivo valore economico.

3. Non sono altresì considerati rifiuti i residui di produzioni, lavorazioni o trattamenti, riutilizzati in successive produzioni, lavorazioni o trattamenti e che sono finalizzati alla produzione di materia, purché tali residui abbiano oggettivo valore economico.

4. I residui di cui al comma 3 sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta degli interessati.

ART. 9.

(Norme transitorie e finali).

1. L'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è abrogato.

2. Nelle more dell'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 2, i rifiuti recuperabili sono quelli contenuti nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990.

3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, i registri di carico e scarico e le schede di identificazione sono quelle previste per i rifiuti dalla normativa vigente.

4. Non sono considerati rifiuti, e sono quindi esentati da ogni prescrizione al riguardo, gli elementi di macchine e materiali che sono stati tolti in opera e restituiti al produttore o a persona da lui delegata per controlli di qualità o per obblighi di garanzia e destinati ad essere ripristinati in opera.

5. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano attività di recupero devono procedere agli

adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 5 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e sono autorizzati, per tale periodo, e in pendenza delle eventuali richieste e prescrizioni della provincia di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5, a proseguire le attività in corso.

ALLEGATO I.
(Articolo 1).

ATTIVITÀ DI RECUPERO

R1 Recupero o rigenerazione dei solventi;

R2 Riciclo o recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;

R3 Riciclo o recupero di metalli o dei composti metallici;

R4 Riciclo o recupero di altre sostanze inorganiche;

R5 Rigenerazione degli acidi o delle basi;

R6 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;

R7 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;

R8 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;

R9 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia;

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche;

R11 Utilizzazione di rifiuti per ripristino geo-ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e produzione di leganti e di materiali da costruzione in generale;

R12 Ulteriori attività di recupero di rifiuti residuati da una delle operazioni indicate da R1 a R9;

R13 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una qualunque delle operazioni indicate da R1 a R12;

R14 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luoghi in cui sono prodotti.

ALLEGATO II.
(Articolo 3).

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI

H1 « Esplosivo »: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 « Comburente »: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A « Facilmente infiammabile »: sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi;
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione;
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionario gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B « Infiammabile »: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C;

H4 « Irritante »: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 « Nocivo »: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 « Tossico »: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

Segue: ALLEGATO II.

H7 « Cancerogeno »: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penestrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 « Corrosivo »: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 « Infettivo »: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 « Teratogeno »: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 « Mutageno »: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, al contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 « Ecotossico »: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.